



Spett.li
Centri per l'impiego
Soggetti accreditati al lavoro e alla formazione gestori Programmi GOL

E per c/c
SETTORE PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DELLE POLITICHE
EDUCATIVE E FORMATIVE
Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Delibera del Comitato Ricorsi per la Condizionalità n. 21 del 6 agosto 2026, relativa all'approvazione del documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150".

Gentilissimi,

con la Delibera n. 21 del 6 agosto 2026, il "Comitato per i ricorsi di condizionalità" ha introdotto importanti precisazioni sui criteri di valutazione dei ricorsi presentati dagli utenti destinatari di misure di condizionalità, individuando ulteriori fattispecie riconducibili alla lettera g) delle cause di giustificato motivo ("ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore"), applicabili alle assenze alle convocazioni per la stipula o l'aggiornamento del Patto di Servizio Personalizzato e per la partecipazione alle attività di politica attiva del lavoro, comprese quelle formative; pertanto, a rettifica e integrazione della comunicazione trasmessa da ARL il 23/04/2025 (prot. n. 23/04/2025.0155209) avente ad oggetto "Specifiche in merito ai giustificati motivi per l'applicazione della condizionalità", si recepiscono le indicazioni contenute nella già menzionata Delibera, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie:

- **Ulteriori ipotesi di giustificato motivo di assenza:**
 - **attivazione di una qualsiasi forma di tirocinio debitamente documentata:** costituisce giustificato motivo di assenza l'avvio di qualsiasi tipologia di tirocinio, anche all'estero, purché adeguatamente documentato. La giustificazione è riconosciuta anche qualora l'attivazione del tirocinio non preveda la registrazione del tirocinio medesimo nel sistema SILER mediante Comunicazione Obbligatoria (CO).
In tali casi, l'utente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'attivazione del tirocinio (anche tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, salvo i casi in cui non vi sia una sede o un riscontro accessibile per la PA per l'effettuazione dei relativi controlli).
L'assenza si considera giustificata indipendentemente dalla verifica della coincidenza tra gli orari del tirocinio e quelli della convocazione. La documentazione acquisita potrà essere considerata valida per l'intera durata del tirocinio, sia con riferimento alle convocazioni presso i servizi per il lavoro, sia alla partecipazione ad attività formative previste dal programma personalizzato.
 - **partecipazione a percorsi di istruzione o formazione debitamente documentata:**
costituisce giustificato motivo la partecipazione a percorsi di istruzione o formazione adeguatamente documentati. Pertanto, la partecipazione a corsi di laurea, master ed altri percorsi universitari, percorsi abilitanti o di formazione professionale anche se svolti presso soggetti privati o all'estero possono essere presi in considerazione. In tale ipotesi, l'assenza è giustificata indipendentemente dall'effettiva verifica della corrispondenza tra giornata/orario dell'attività formativa e giornata/orario della convocazione.

Ai fini della giustificazione, l'utente dovrà presentare documentazione attestante la condizione entro il giorno successivo a quello di convocazione (anche tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, salvo i casi in cui non vi sia una sede o un riscontro accessibile per la PA per l'effettuazione dei relativi controlli.). La giustificazione acquisita è valida per tutta la durata del corso, sia per la partecipazione a percorsi formativi obbligatori previsti nel programma individuale sia per la presenza agli appuntamenti per l'erogazione di misure di politica attiva.

Si ricorda che, ai fini della giustificazione dell'assenza, sono considerate valide esclusivamente le comunicazioni effettuate in forma scritta e/o con modalità che ne garantiscano la tracciabilità entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista dell'appuntamento.

Qualora l'impedimento non consenta all'interessato di comunicare tempestivamente il giustificato motivo dell'assenza, tale comunicazione potrà essere effettuata entro il giorno successivo alla cessazione dell'impedimento.

Con riferimento alle modalità di convocazione degli utenti da parte del **Centro per l'Impiego**, il Comitato per i ricorsi di condizionalità ribadisce che devono considerarsi valide le convocazioni effettuate attraverso le seguenti modalità:

- raccomandata A/R presso l'indirizzo di domicilio o residenza indicato nella domanda NASpl o DIS-COLL;
- raccomandata A/R presso l'indirizzo di domicilio o residenza successivamente comunicato dall'utente al CPI o all'INPS in caso di modifica;
- PEC qualora l'utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata;
- tramite gli indirizzi o i recapiti concordati dall'utente con l'operatore del Centro per l'Impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato o in occasione di successivi incontri e di cui sia data evidenza mediante sottoscrizione, da parte dell'utente, di un documento recante gli estremi della convocazione, copia del quale deve essere consegnata all'utente a titolo meramente ed esclusivamente informativo.
- tramite degli applicativi in uso dei singoli sistemi regionali/delle singole Regioni (es. sms tracciabili, mail, ecc.);
- mediante i contatti verificati in sede di iscrizione alla Piattaforma SIISL;
- nel caso di domanda NASpl/DIS-COLL patrocinata o intermediata si ritengono, comunque, valide le comunicazioni effettuate anche presso i contatti del Patronato o dell'intermediario abilitato ove siano gli unici e/o ultimi contatti forniti ai sistemi informativi del Ministero o delle Regioni.

A tal riguardo si ricorda che le comunicazioni ovvero le convocazioni per le attività di politica attiva da parte dei **soggetti accreditati** vanno effettuate con le modalità già definite dalla DGR n. 1315/2023, utilizzando i contatti per convocazione indicati sul patto di servizio e trasmessi anche su SIFER a favore dei soggetti attuatori dei percorsi di formazione professionale.

Si informa, infine, che è stata aggiornata la pagina informativa dedicata agli utenti ("[Giustificare l'assenza a una convocazione da parte del Centro per l'impiego o di un soggetto privato accreditato ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale - Agenzia regionale per il lavoro](#)"), nella quale sono riportate le indicazioni relative alle cause che configurano un giustificato motivo di assenza, ai termini entro cui comunicare il giustificato motivo al Centro per l'Impiego, alle modalità attraverso cui effettuare tale comunicazione.

Per tutto quanto non previsto nella presente, resta salvo quanto già indicato nelle precedenti note, disponibili al link: [Gestire le procedure relative ai programmi di politica attiva del lavoro e ai regimi di condizionalità - Agenzia regionale per il lavoro](#).

Restando a disposizione per qualsiasi delucidazione, si porgono cordiali saluti.

Diterlizzi Annamaria

(firmato digitalmente)